



GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

IX^ LEGISLATURA

Bozza

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N.

Concernente

**“Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici sul
territorio della Regione Molise.”**

di iniziativa dei Consiglieri Regionali

Massimo ROMANO

Nicandro OTTAVIANO

Attualmente in discussione in III commissione

Campobasso,

RELAZIONE

La presente proposta di legge, recante “Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici sul territorio della Regione Molise”, nel rispetto delle materie di potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117 della Costituzione, persegue la finalità di coniugare l’esigenza della produzione e dello sfruttamento di energia da fonti rinnovabili, segnatamente dell’energia eolica, con il principio della salvaguardia dell’ambiente, della salute collettiva, dell’assetto urbanistico, paesaggistico e storico-culturale del territorio della Regione Molise.

Il principio sotteso alla presente iniziativa legislativa è quello di creare uno strumento che consenta alla Regione di riappropriarsi del proprio ruolo e delle proprie funzioni connesse al “governo del territorio”. Questo strumento non può che essere una legge regionale.

Disciplinare la materia mediante atti privi della forza di legge espone al rischio di delegare la gestione del territorio ai commissari *ad acta* nominati dai giudici amministrativi.

La palificazione rappresenta ormai un fenomeno fuori controllo. Il numero di pali installati, in via di installazione ovvero per i quali siano in corso le procedure autorizzative, sono di gran lunga superiori rispetto alle prescrizioni del Pear.

Pur condividendo, dunque, le ragioni dello sviluppo sostenibile fissate, in particolare, negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, occorre definire un sistema di regole regionali poste a tutela del patrimonio ambientale e paesistico nonché coerente con i principi della pianificazione urbanistica e territoriale, in linea con il fabbisogno energetico individuato dalle linee guida del piano energetico regionale di prossima approvazione.

La presente legge, composta di tre articoli, detta disposizioni relative ai criteri cui subordinare il rilascio delle autorizzazioni, in particolare prefigurando dei divieti di installazione su taluni territori caratterizzati da peculiarità ambientali, archeologiche e paesaggistiche, nonché pone il divieto alla localizzazione sul territorio regionale delle opere accessorie connesse agli impianti cd. off-shore.

Art. 1

1. La Regione Molise, nell'ottica del perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento dell'energia eolica nel rispetto di regole regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalità di consentire la realizzazione dei campi eolici meno impattanti e più produttivi.

Art. 2

1. Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, a tutela dell'ambiente, della salute collettiva, dell'assetto urbanistico, paesaggistico e storico-culturale del territorio della Regione Molise, possono essere rilasciate autorizzazioni secondo i seguenti criteri:
 - a) possono essere installati nel territorio regionale non più di 250 aerogeneratori, indipendentemente dalla potenza di ogni singola macchina;
 - b) sono dichiarati non idonei alla installazione di impianti eolici i seguenti siti:
 - parchi regionali e nazionali, zone preparco;
 - riserve regionali e statali
 - aree della Rete di Natura 2000 (SIC e ZPS)
 - zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Pesistici;
 - fasce di rispetto di Km 2 dalle zone preparco;
 - fasce di rispetto di Km 10 dalle ZPS e di Km 5 dai SIC;
 - l'area denominata "Valle del Tammaro" (comprendente i territori comunali di Sepino, Cercemaggiore, Cercepiccola, S.Giuliano del Sannio) in quanto caratterizzata da ritrovamenti e testimonianze archeologiche risalenti all'età sannitica e romana variamente dislocati in comprensorio unitario di altissimo pregio di paesaggio agrario antico, rappresentativo dei valori territoriali dell'intero Molise e del paesaggio della transumanza.
 - l'area denominata " altopiano di Vastogirardi " (comprendente i Comuni di Vastogirardi, Carovilli, S.Pietro Avellana, Miranda e Pescolanciano) che risulta unico per la presenza di boschi alternati a radure su vasta incontaminata estensione di territorio agrosilvopastorale che ospita il paesaggio antico della transumanza.
2. Sul territorio regionale è vietata l'installazione delle opere accessorie o connesse, comunque denominate, relative ad impianti off-shore.

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise